



VIA MAIL

Ifo Sì

Sito Sì

4.1

**Ai Presidenti degli Ordini
dei farmacisti**

**Ai Componenti
il Comitato Centrale**

Loro Sedi

Si informa che la Corte di Cassazione, con la [sentenza 22434/2022](#), ha ritenuto non sussistere il reato di abuso della professione di cui all'art. 348 del c.p. in capo ad un farmacista che ha effettuato test antigenici Covid in parafarmacia.

Il provvedimento giurisdizionale, anzitutto, rileva che i test antigenici finalizzati alla diagnosi di Cov-Sars-2, secondo la legislazione vigente, *“possono essere eseguiti presso farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza, con disciplina delle modalità organizzative e delle condizioni economiche rimessa ad apposite convenzioni”*.

Le farmacie – si legge nella sentenza – devono essere evidentemente riconducibili a soggetti abilitati allo svolgimento della professione di farmacista, per la quale occorre un particolare titolo abilitativo e l'iscrizione al relativo albo.

D'altro canto, l'art. 348 cod. pen. è diretto ad *“assicurare la tutela di un interesse pubblico in relazione allo svolgimento di attività che possano dirsi esclusive o comunque qualificanti nell'ambito di una determinata professione”*.

In relazione alla esecuzione dei test antigenici rapidi, il Legislatore ha previsto che *“possano essere effettuati da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministro della Salute”*.

Di conseguenza - rileva la Corte - deve ritenersi che *“l'attività non solo non possa dirsi preclusa ai farmacisti ma sia specificamente anche ad essi riferibile”*.

“A fronte di ciò – si legge ancora nella sentenza - la disposizione dettata dall'art. 1, commi 488 e 489, legge 178 del 2020, non introduce una limitazione inerente allo svolgimento della professione in sé, ma contempla una disciplina che ha una duplice

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582

e-mail: posta@fofi.it - sito: www.fofi.it

finalità, esulante dall'ambito delle garanzie specificamente riconducibili all'abilitazione e alla connessa all'iscrizione all'albo, cioè da un lato quella di assicurare le migliori condizioni di sicurezza e riservatezza sotto il profilo del contesto operativo e dall'altro quella di garantire determinati equilibri di tipo economico, con riguardo agli esborsi richiesti alla platea dei fruitori del servizio”.

A conclusione del proprio ragionamento, la Corte rileva che *“la violazione in concreto ascrivibile al ricorrente, potenzialmente rilevante ad altri fini e se del caso idonea a configurare profili di responsabilità connessi a conseguenze non volute del test praticato, non è tuttavia rilevante ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 348 cod. pen., di cui il Tribunale ha ravvisato il fumus, posto a fondamento del sequestro preventivo, residualmente confermato”.*

Cordiali saluti.

Roma, 13 giugno 2022

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582

e-mail: posta@fofi.it - sito: www.fofi.it